

N° 310 del 12/02/2014



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Carbonia - Iglesias

II SETTORE

Affari del Personale - Guardiania - Previdenza

D E T E R M I N A Z I O N E D I R I G E N Z I A L E

OGGETTO: Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2014

REGOLARITA' TECNICA

Responsabile del Procedimento: Floris Angela Maria

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 200, n. 267, e dell'articolo 3, comma 7, del Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 9 gennaio 2013, il controllo di regolarità amministrativa è stato svolto dal Dirigente che di seguito sottoscrive il presente provvedimento.

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA il 12/02/2014 ai sensi dell'art 21 del D.Lgs. 82/2005.

premessi che :

- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 27 novembre 2013 è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, il Bilancio Pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015;
- in fase di esercizio provvisorio il Bilancio da gestire, in quanto Ente in sperimentazione, è il secondo esercizio del Bilancio Pluriennale sperimentale 2013-2015;
- nelle more dell'adozione della deliberazione di approvazione del P.E.G. 2013, si intendono confermare le risultanze del P.E.G. anno 2012, approvato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 206 dell'8/10/2012;
- Con decreto sindacale n. 2 del 28/06/2013, come rettificato con decreto sindacale n. 8 del 21/10/2013, il Dr. Paolo Carta, Dirigente del Settore Socio Assistenziale e Culturale, è stato nominato reggente ad interim del servizio Personale/Demografici.

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, ed in particolare:

- l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'articolo 192, che disciplina le procedure relative alle determinazioni a contrattare;
- gli articoli 183, comma 9, e 151, comma 4, regolanti le procedure di assunzione degli atti di impegno.

dato atto che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 (sempre nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009) che suddividono tali risorse in:
 - a) risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - b) risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09/05/2006, art. 8 CCNL del 11/04/2008 e art. 4 CCNL del 31/07/2009);

visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15....."*

vista la legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *"contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;

dato atto che il Comune di Iglesias ha rispettato il Patto di Stabilità interno per l'anno 2013, come risulta dalla certificazione provvisoria del Responsabile del Servizio Finanziario inviata via web alla Ragioneria Generale dello Stato in data 28/01/2014 e trasmessa a questo ufficio in data 04/02/2014;

preso atto che ai sensi dell'art.1 comma 456 della legge 27/12/2013 n.147 il termine del 31/12/2013 per operare la riduzione del trattamento accessorio di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 è prorogato al 31/12/2014;

richiamati i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo n° 51 del 04/10/2011 che, in relazione alle risorse ex art. 15 lettera k) CCNL 01.04.1999 ha stabilito quanto segue: *"Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento deve ritenersi che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia di stretta interpretazione; sicché in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni (cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285 del 2011) in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9 comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare le prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti..... Alla luce di quanto precede deve aggiungersi che, ai fini del calcolo del tetto di spesa cui fa riferimento il vincolo di cui al citato art. 9 comma 2-bis, e cioè per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010 le risorse destinate a dette finalità, vale a dire (esclusivamente) progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna..."*;

richiamata, inoltre, la circolare n° 12 del 15/04/2011 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del D.L. 78/2010 ed in particolare relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: *"Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo"*;

preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato con circolare n°21 del 26/04/2013 ha precisato che, tra gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, vi rientrano anche le risorse destinate allo straordinario non utilizzate nell'anno precedente, analogamente alla disciplina prevista per le economie del fondo anno precedente;

accertato che le risorse che risultano escluse dal rispetto del limite del fondo anno 2010, in quanto non soggette alle limitazioni di cui al citato articolo 9, comma 2bis, sono:

- **compensi Istat:** sono somme per le quali l'amministrazione svolge esclusivamente attività di "partita di giro". Tali somme sono già state stanziare nel bilancio dello Stato e quindi già conteggiate agli scopi dei saldi della finanza pubblica e, infine, le stesse non presentano margini di discrezionalità, essendo già stato definito l'importo da erogare alle singole amministrazioni. Poiché le stesse spese sono state specificatamente escluse sia dai limiti del patto di stabilità, che dalle norme sul contenimento delle spese di personale, risulta chiaro come il legislatore abbia posto una particolare attenzione a tali emolumenti, affinché non vi siano ostacoli né allo svolgimento delle attività censuarie e neppure alla liquidazione delle somme spettanti.
- **somme provenienti da anni precedenti:** la Corte dei conti della Puglia con la deliberazione n. 58/2011 ha sottolineato che, poiché tali somme sono già state contrattate nell'anno precedente, non possono avere un ulteriore vincolo ai fini del blocco del fondo e pertanto le stesse andranno neutralizzate sia sulla base di partenza anno 2010 e anche sui fondi degli anni 2011- 2013. In tal senso si orienta anche la Ragioneria Generale dello Stato;
- **quote della progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006:** la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n°51/2011 ha individuato tali componenti escluse in quanto rivolte a personale individuato ed individuabile.

preso atto, in merito alla riduzione proporzionale del fondo sulla base delle cessazioni, dei principi enunciati dalla Ragioneria Generale dello Stato ed in particolare vengono realizzate due tipi di riduzione, separatamente per le risorse stabili e per le risorse variabili:

- **RISORSE STABILI:** La prima riduzione riguarda il non superamento degli importi relativi all'anno 2010. In tal caso, tra le risorse stabili, l'unica voce che potrebbe determinare un aumento del fondo è data dalla retribuzione individuale di anzianità (RIA) o dagli assegni ad personam del personale cessato che, per disposizione contrattuale, rientra nelle disponibilità del fondo proprio tra le risorse stabili. Conseguentemente, dopo aver inserito tale incremento, se il totale delle risorse fisse risulta superiore a quello dell'anno 2010 si dovrà operare una correlativa riduzione. Si procederà successivamente ad un'ulteriore riduzione del fondo in proporzione al personale cessato; detta riduzione deriverà dal confronto tra la semisomma del personale presente nel 2010 e la semisomma del personale presente nel 2014.
- **RISORSE VARIABILI:** Si procederà alla riduzione delle risorse variabili sia se queste dovessero risultare superiori a quelle stanziare nell'anno 2010, sia se vi è stata riduzione del personale medio dell'anno 2014 rispetto al personale medio dell'anno 2010 quale anno di base. Risultano escluse da tale riduzione le voci sopra specificate quali gli incentivi legati alle progettazioni di opere pubbliche, quelli relativi ai compensi ISTAT, le somme non utilizzate nell'anno precedente e le risorse di straordinario non utilizzate nell'anno precedente.

accertato, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, che nell'anno 2014 non sono previste cessazioni dal servizio per collocamento a riposo né assunzioni di personale.

dato atto che occorre, altresì, dare applicazione alla seconda parte del precitato art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio e, dunque, verificare la necessità di riduzione del Fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

verificata la consistenza del personale in servizio presso il Comune di Iglesias negli anni 2010 e 2014, si procede al calcolo della quota pro capite di riduzione;

visto il redigendo Bilancio pluriennale sperimentale 2014/2016;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espone in premessa, di costituire il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2014, limitatamente alla parte stabile, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto di seguito riportato, fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali:

RISORSE STABILI

CCNL	DESCRIZIONE	IMPORTO
CCNL 01/04/1999	Art. 14, 4° comma - Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	€ 3.873,43
CCNL 01/04/1999	Art. 15, comma 1, lett. a), risorse ex art. 31, comma 2 CCNL 06/07/1995	€ 314.880,70
CCNL 01/04/1999	Art. 15, comma 1, lett. g), L.E.D. destinato nell'anno 1998	€ 19.768,06
CCNL 01/04/1999	Art. 15, comma 1, lett. h), Indennità destinate al personale ex 8 ^a q.f.	€ 774,59
CCNL 01/04/1999	Art. 15, comma 1, lett.j), 0,52% del monte salari anno 1997	€ 17.035,45
CCNL 05/10/2001	Art. 4, comma 1, Integrazione dell'1,1% del monte salari anno 1999 (€ 4.429.186,95), esclusa la quota riferita alla dirigenza	€ 48.721,06
CCNL 05/10/2001	Art. 4, comma 2, Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 1/1/2000	€ 56.300,34
CCNL	Art 32, comma 1 - 0,62%	€25.540,27

22/01/2004	del monte salari anno 2001, esclusa la quota riferita alla dirigenza	
CCNL 22/01/2004	Art 32, comma 2 - 0,50% del monte salari anno 2001, esclusa la quota riferita alla dirigenza, purchè la spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti	€ 20.596,99
CCNL 22/01/2004	Art. 32, comma 7 - 0,20% monte salari anno 2001, esclusa la quota riferita alla dirigenza, destinata al finanziamento delle alte professionalità	€ 8.238,80
CCNL 22/01/2001	Art. 33, comma 4 lett a) - Indennità di comparto a carico del Bilancio	€ 8.352,83
CCNL 09/05/2006	Dichiarazione congiunta - Finanziamento PEO aggiornamento contratto	€ 42.590,01
CCNL 09/05/2006	Art 4, 1° comma - 0,5% monte salari anno 2003 (€ 4.023.185,94)	€ 20.115,93
CCNL 31/03/1999	Art. 10 - Fondo per finanziamento posizione organizzativa	€ 3.017,14
TOTALE RISORSE STABILI		€ 589.805,60

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2014	€ 513.071,50
al netto delle decurtazioni per:	
Alta Professionalità	€ 18.388,00
Posizione Organizzativa	€ 12.357,00
Fondo per il finanziamento parziale oneri personale riqualificato art. 7, comma 7 CCNL 31/03/1999	€ 3.399,09
PEO a carico Bilancio	€42.590,01
TOTALE DECURTAZIONI	€ 76.734,10

TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2010	€ 507.676,95
TOTALE RISORSE STABILI ANNO 2014	€ 513.071,50
€ 513.071,50 - € 507.676,95	€ 5.394,55
DECURTAZIONE FONDO PARTE STABILE ANNO 2013	€ 5.394,55

TOTALE FONDO PARTE STABILE A SEGUITO DELLA PRIMA DETRAZIONE	€ 507.676,95
--	---------------------

**DETRAZIONE FONDO PARTE STABILE PER RIDUZIONE PROPORZIONALE PERSONALE
CESSATO ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010**

N°DIP. AL 01/01/2010	N°DIP. AL 31/12/2010	MEDIA 2010	N°DIP. AL 01/01/2014	N°DIP. AL 31/12/2014	MEDIA 2014	Variaz. %	Fondo 2010 Parte stabile	Riduz. Fondo 2014
164,833333	161,833333	163,333333	155,75	155,75	155,75	4,642857143	€ 507.676,95	€ 23.570,72

2. Di dare atto che le risorse del fondo risultano stanziare nel redigendo Bilancio Pluriennale sperimentale 2014/2016, e che le stesse verranno impegnate con successivo atto a seguito dell'approvazione del Bilancio.
3. Di dare atto che, qualora sopravvengano modifiche nella consistenza del personale ovvero nuove disposizioni normative in materia di spese di personale, con successivo atto si procederà all'adeguamento del fondo risorse decentrate – parte stabile anno 2014 quantificate con il presente provvedimento;
4. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla quantificazione del fondo risorse decentrate – parte variabile anno 2014;
5. Di dare atto che con successivo provvedimento, a seguito di successiva seduta di contrattazione, si procederà alla ripartizione delle risorse quantificate con il presente atto;
6. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999.

REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:

Anno	Capitolo	Art.	Cod.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	importo

L' istruttore contabile: Bellu Liliana

Ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si attesta che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria.

Firmato digitalmente dal Dirigente Lamberto Tomasi, il 11/03/2014, ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 82/2005.